## **ART. 69 - AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA’**

1. Il lavoratore ha diritto, per ogni biennio di anzianità di servizio retribuito a decorrere dalla data di assunzione, alla corresponsione, a titolo di aumenti periodici di anzianità, di un aumento retributivo mensile in cifra fissa pari a:

Livello Posizione Importo

Prof.le retributiva (euro)

**Q Q1 47,19**

**Q2 38,27**

**A A 35,95**

**B B1 33,62**

# B2 31,77

**B3 30,66**

**C C1 29,91**

**C2 29,46**

**D D1 28,42**

**D2 25,64**

**D3 24,34**

**E E1 24,34**

**E2 22,66**

**E3 21,50**

**F F 18,58**

1. Il numero massimo maturabile di aumenti biennali di anzianità è 7.
2. Gli aumenti di anzianità decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello nel quale si compie il biennio di anzianità.
3. All’atto del passaggio al livello/**posizione retributiva** superiore, ai lavoratori interessati sarà mantenuto il numero di aumenti di anzianità maturati nel livello/**posizione retributiva** di provenienza, con gli importi rivalutati in relazione al valore dell’aumento di anzianità previsto per il nuovo livello/**posizione retributiva** al precedente punto 1 e la frazione di biennio in corso di maturazione sarà utile per l’attribuzione del successivo aumento al valore del nuovo livello/**posizione retributiva**.
4. Nel caso in cui, alla data di applicazione del presente istituto, il lavoratore abbia maturato complessivamente un importo mensile per scatti di anzianità inferiore alla somma dei 7 aumenti di anzianità attribuibili in applicazione del presente articolo, al lavoratore saranno attribuiti gli aumenti biennali necessari al raggiungimento del valore uguale o immediatamente inferiore al maturato. La differenza tra i due importi continuerà ad essere erogata sino alla maturazione del successivo aumento biennale, nella nuova misura prevista dal presente articolo, considerando utile a tal fine il tempo trascorso dall’attribuzione dell’ultimo aumento di anzianità.

Resta ferma la previsione di cui al precedente punto 4 nel caso di successivo passaggio al livello/**posizione retributiva** superiore.

1. Viceversa, nel caso in cui alla stessa data il lavoratore abbia maturato complessivamente un importo mensile per scatti di anzianità pari o superiore alla somma dei 7 aumenti di anzianità attribuibili in applicazione del presente articolo, al lavoratore saranno nominalmente attribuiti i 7 aumenti di anzianità e la eventuale differenza verrà mantenuta ad personam al lavoratore.

In caso di successivo passaggio al livello/**posizione retributiva** superiore in applicazione del precedente punto 4, la differenza di cui al precedente comma del presente punto 6 sarà riassorbita fino a concorrenza del valore complessivo dei 7 aumenti di anzianità previsti dal presente articolo per il nuovo livello/**posizione retributiva**.

7. Le eventuali differenze economiche scaturenti dall’applicazione dei precedenti punti 5 e 6 sono considerate a tutti gli effetti nella retribuzione di cui al punto 1.1 dell’art. **68** (Retribuzione) del presente CCNL.